

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA.

Aggiornato all'1 gennaio 1983

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di fognatura diretto alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici ivi inclusi stabilimenti industriali.

Art. 2

Definizione di fognatura.

La fognatura è costituita dal complesso delle opere di canalizzazione, per raccogliere e convogliare le acque di scarico bianche e nere.

Art. 3

Predisposizione delle opere per allacciamenti.

In tutti i casi di sistemazione di una strada, di modificazione, ampliamento o rifacimento della fognatura e delle canalizzazioni stradali, il Comune predispone tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti privati, sia i raccordi necessari. In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire le indicazioni richieste relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

In mancanza di tali indicazioni, il comune provvederà alle opere secondo i programmi predisposti.

Art. 4

Manutenzione e pulizia delle condotte comunali.

La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte comunali è competenza del Comune. Qualora risultasse che tali condotte sono ingorgate o danneggiate da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo o di riparazione saranno a carico dei responsabili.

Art. 5

Manutenzione e pulizia delle tubazioni private.

Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubature private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, è sempre tenuto il proprietario dello stabile o i proprietari in solido fra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

Parte seconda ALLACCIAMENTO E GESTIONE.

Art. 6

Smaltimento delle acque di scarico.

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento.

Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile.

Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabili, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, fontane, ecc. comunque provenienti dall'interno dell'immobile.

Art. 7

Immissioni nella fognatura pubblica.

Tutte le acque di scarico debbono essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere negli appositi canali della rete pubblica di fognatura.

L'allacciamento alla rete di fognatura è obbligatorio:

- a) per gli edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore a 1.000 mc., fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 1.000 e 2.000 mc., fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;

- c) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 2.000 e 3.000 mc., fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc., fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o la eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.

Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni della L.P. 18.11.1978 n. 47 e successive modificazioni.

Art. 8

Scarichi vietati.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possono danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione. Nei confronti dell'Amministrazione comunale è comunque responsabile il proprietario dell'edificio da cui provengono gli scarichi nocivi, il quale è ritenuto al rimborso delle spese di riparazione e/o di pulizia.

Art. 9

Scarichi da insediamenti produttivi.

Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni.

In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 23 della L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni, osservando le prescrizioni tecniche dettate per ogni singolo caso dall'Ente gestore dell'impianto.

Art. 10

Scarichi a livello inferiore della strada.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'allacciamento di scarichi a livello inferiore della strada con i necessari accorgimenti (sollevamento). Essa rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Art. 11

Avviso di entrata in esercizio della fognatura.

Il Sindaco con avviso pubblico informa dell'entrata in esercizio della rete fognaria o di nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i proprietari, obbligati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.

Per gli inadempimenti il Sindaco provvede ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo proprietario ingiungendo l'esecuzione dell'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi.

Art. 12

Esecuzione d'ufficio.

Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica dei lavori. Qualora l'obbligato non dovesse, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali di cui al T.U. 14.04.1910 n. 639 e successive modificazioni.

Art. 13

Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento.

Per ottenere la necessaria autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale ogni proprietario di immobile deve fare domanda su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune.

Nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, l'interessato dichiara di conoscere tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle e ad assumersi gli oneri da esse derivanti.

A corredo di essa devono essere presenti in duplice copia i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa in scala 1:1.440 con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
2. planimetria in scala 1:2.00 contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuando da precisi punti di riferimento;
 - b) lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;

4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali ed il sifone intercettatore;
5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da seguire.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, e a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi sostituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.

I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dell'inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21.02.1977.

Art. 14

Rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco rilascia, entro i termini previsti dalla L.P. 18 novembre 1978 n. 47, 23 (novanta giorni) l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'amministrazione comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

Nel caso di eventuali modifiche e prescrizioni, il titolare, in sede esecutiva, dovrà scrupolosamente attenersi ad esse.

I richiedenti non possono per alcun motivo effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali risultano autorizzati.

Nel caso di modifiche o ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta un'ulteriore autorizzazione.

Art. 15

Modalità degli allacciamenti.

Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche ed una per le acque nere salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta, si rendano necessari allacciamenti plurimi.

Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite secondo i particolari descritti negli allegati del presente regolamento.

Le tubazioni devono essere di materiali idonei e con diametro sempre inferiore a quello del collettore comunale. (comunque sempre con un diametro minimo di cm. 15).

Se il collettore fognario è in grès ceramico o in PVC, l'allacciamento dovrà necessariamente essere fatto mediante gli appositi pezzi speciali. Qualora il collettore comunale sia invece stato realizzato in fibra-cemento, l'allacciamento privato, fermo restando quanto già detto per i diametri delle tubazioni, dovrà essere attuato praticando un'incisione circolare sul ciclo della

tubazione pubblica ed innestandosi in essa a mezzo di curva a 90 gradi che sarà quindi fissata e sigillata con malta di cemento. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi neri nel collettore comunale, e dal limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente i pezzi speciali costituenti il sifone per il controllo e la garanzia di corretto funzionamento delle reti.

Art. 16

Proprietà delle opere.

Le opere di allacciamento privato seppur realizzate a totali cure e spese del proprietario dello stabile, rimangono di proprietà comunale per la parte del ricadente su suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

L'Amministrazione comunale ed il privato proprietario hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di proprietà secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 17

Canone di utenza.

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'Amministrazione comunale con le modalità previste dall'Art. 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni.

Art. 18

Scarichi provvisori.

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da fabbricati civili che non sono allacciati alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corsi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a tenuta stagna dimensionata in base a 6 mc. Di fossa ogni 100 mc. Di edificio e sufficiente comunque ad almeno due mesi di esercizio.

Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2.000 mc. E sempreché lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, potrà essere autorizzato lo smaltimento sul suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere previamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla L.P. 18.11.1978 n. 47 e successive modificazioni.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allaccino o che sono allacciati alla rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 19

Acque meteoriche.

I doccioni delle case e le condutture che raccolgono le acque di pioggia dei tetti, possono essere allacciati direttamente, senza sifone, alla fognature stradale bianca: il sifone però è prescritto nel caso di fognatura mista.

E' vietato introdurre in detti pluviali altro scarico che non sia l'acqua di pioggia.

I pozzetti di raccolta delle acque provenienti da cortili e altri luoghi accessibili dovranno essere muniti di sifone per trattenere le materie sabbiose decantabili che non devono essere portare alla fognatura.

Art. 20

Visita di accertamento.

Terminati i lavori per i quali è stato concesso il permesso, il proprietario dovrà fare richiesta della visita di accertamento.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno presentarsi con tutto quanto occorre per la verifica a richiesta dell'Amministrazione comunale.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori, in conformità al progetto approvato ed al presente Regolamento, nonché alla presunzione di un buon funzionamento, senza che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcuna responsabilità.

Per gli stabili di nuova costruzione la canalizzazione intera deve essere ultimata e accertata nel suo funzionamento all'atto della concessione del permesso di abitabilità.

Art. 21

Ispezione degli impianti.

Il comune ha la facoltà di far ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione esistente nei singoli fabbricati. Inoltre è riconosciuto esclusivamente agli incarichi del Comune il diritto di ispezionare il ramo in sede stradale della fognatura domestica.

Art. 22
Manutenzioni.

Come precisato negli articoli 4 e 5 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle canalizzazioni interne ed esterne, compreso il sifone o sifoni intercettatori, è ad esclusivo carico del proprietario del fabbricato.

Art. 23
Riparazioni.

Manifestandosi la necessità di riparazioni alle canalizzazioni, il proprietario dovrà presentare la domanda prevista in carte libera onde ottenere la regolare autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Trattandosi di riparazioni d'urgenza, la domanda potrà essere fatta anche verbalmente al Sindaco che impartirà le disposizioni del caso. L'interessato farà seguire poi regolare domanda formale.

Art. 24
Sospensione del servizio.

Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condutture stradali che richiedessero temporanee sospensioni di immissioni private, od altri provvedimenti, il Comune provvederà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere tenuto, per alcun motivo o pretesto, al risarcimento dei danni.

Parte terza
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 25
Allacciamenti preesistenti.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti coloro che avessero già in atto un allacciamento alla rete della fognatura comunale, devono presentare denuncia al Sindaco, specificando le caratteristiche dell'allacciamento.

Qualora gli allacciamenti in parola non fossero conformi alle disposizioni, i relativi lavori di regolarizzazione dovranno essere eseguiti entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

In caso di inadempienza, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, si rende applicabile l'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 26

Diritto di passaggio attraverso proprietà private.

Quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi, senza eccessivo dispendio e disagio, che attraverso la proprietà altrui, in seguito ad ordinanza motivata dal Sindaco, il vicino non potrà rifiutare la concessione di passaggio di fognatura a quella di passaggio temporaneo di operai per mettere in opera la fognatura stessa.

L'ordinanza del Sindaco sarà emessa su richiesta dell'interessato, dopo aver sentito il parere della commissione edilizia e in ogni caso dopo aver interpellato in caso di mancato accordo tra le parti.

Art. 27

Richiamo ad altre norme.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme contenute nei Regolamenti comunali (in particolare dei regolamenti di edilizia, di igiene, e di polizia urbana) nonché delle disposizioni di legge generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 28

Sanzioni amministrative.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10.05.1976, n. 319 e successive modificazioni, e da altre norme legislative, e delle sanzioni amministrative previste dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti con il presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e successive modificazioni.

Quando il fatto illecito abbia arrecato danno all'Amministrazione o a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell'art. 107, ultimo comma, del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 29

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entro in vigore il giorno successivo all'ultimo in pubblicazione, ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni.

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA.

Deve essere fatta al Sindaco, dal proprietario dello stabile nel quale le opere saranno eseguite.

La domanda in carta legale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e indirizzo del proprietario;
- b) designazione della via o della piazza verso la quale si affaccia il fabbricato e verso la quale deve essere fatto l'allacciamento;
- c) civico numero e particella edificiale del fabbricato da allacciare o, se il fabbricato è di nuova costruzione, numero della p.f. sulla quale sorge l'immobile.

Alla domanda devono essere allegate n. 2 copie (delle quali una bollata) del disegno di allacciamento, debitamente firmato da un tecnico professionista autorizzato, comprendente:

- a) estratto mappa sufficientemente ampio da garantire una rapida ed esatta localizzazione dell'intervento;
- b) planimetria da fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1/200, con indicazione delle tubazioni, ubicazione dei pozzetti e del pozzetto di ispezione;
- c) profilo longitudinale del terreno e della condotta in scala non minore a 1/200 – 1/50 con l'indicazione dei diametri dei tubi, pendenze, quote di posa e del terreno;
- d) particolari costruttivi.

Allegati: particolare camerette di ispezione.

